



Ordinanza N° 47

IL SINDACO

VISTA la nota prot. 10123 del 26 luglio 2004 inviata dalla Azienda U.S.L. n. 8 di Cagliari – Servizio Igiene Urbanistica Edilizia e degli Ambienti Confinanti, con la quale comunica, tra l'altro, la presenza, sull'area incolta ubicata tra la via Sestu e la via Boi del Comune di Elmas, di proprietà delle ditte: ELMAS DUE s.r.l. con domicilio fiscale in Cagliari, via Paoli, n° 50 – Amministratore Natalini Benedetto Antonio Maria e di Scalas Gianna, residente in Cagliari, via Ada Negri, n° 18, di rifiuti di vario genere in prossimità di un rudere di una vecchia abitazione in mattoni di fango e paglia:

- sfridi di materiali edili – CER 170904;
- parti metalliche o rottami di 3 (tre) autovetture abbandonate, ovvero veicoli fuoriuso non contenenti sostanze pericolose – CER 160106;
- spezzoni di tubazioni di plastica e plastica di vario tipo – CER 160 109;
- elettrodomestici fuori uso e rifiuti ingombranti – CER 200307;
- ferrosi CER 200307;
- taniche vuote non contaminate da residui – CER 150104;

sulla stessa area sono presenti una quantità esigua di spezzoni di lastre in cemento amianto miste a sfridi di materiali edili;

CONSIDERATO che la predetta area non recintata risulta ubicata all'interno del centro abitato, e che ai sensi dell'art. 136 del vigente Regolamento Edilizio è vietato depositare o accumulare, anche temporaneamente, rifiuti, detriti o residui industriali, sia sul suolo pubblico che sugli spazi o terreni privati senza la preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi competenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito, al fine di eliminare l'inconveniente accertato adottando tutte le misure più utili a tutela della salute e igiene pubblica;

VISTO il vigente T.U. Leggi Sanitarie;

VISTO l'art. 136 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO l'art. 14 del D.Lgs. 05/02/1997, N° 22 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Alle ditte: ELMAS DUE s.r.l. con domicilio fiscale in Cagliari, via Paoli, n° 50 – Amministratore Natalini Benedetto Antonio Maria, nato a Cagliari il 05.01.1954 e ivi residente in via Carboni Boi n° 8, e Scalas Gianna, residente in Cagliari, via Ada Negri, n° 18, in qualità di proprietarie delle aree libere inedificate non recintate ubicate nel centro abitato, tra la via Sestu e al Via Boi del Comune di Elmas, di provvedere entro il termine di 20 (venti) giorni dalla notifica della presente a quanto segue:

- a) *sistemazione nelle predette aree di una recinzione perimetrale in rete metallica e paletti, previa osservanza delle norme urbanistiche-edilizie, al fine di impedirne e prevenirne l'indisturbata intrusione;*
- b) *bonifica delle predette aree e conferimento in discarica autorizzata, secondo le modalità di cui al D.LGS. n° 22/1997 e s.m.i., dei seguenti rifiuti:*
 - sfridi di materiali edili – CER 170904;



- parti metalliche o rottami di 3 (tre) autovetture abbandonate, ovvero veicoli fuoriusso non contenenti sostanze pericolose – CER 160106;
- spezzoni di tubazioni di plastica e plastica di vario tipo – CER 160 109;
- elettrodomestici fuori uso e rifiuti ingombranti – CER 200307;
- ferrosi CER 200307;
- taniche vuote non contaminate da residui – CER 150104;
- spezzoni di lastre in cemento amianto miste a sfridi di materiali edili;

Copia della presente viene notificata alle ditte : ELMAS DUE s.r.l. con domicilio fiscale in Cagliari, via Paoli, n° 50 – Amministratore Natalini Benedetto Antonio Maria, nato a Cagliari il 05.01.1954 e ivi residente in via Carboni Boi n° 8, e Scalas Gianna, residente in Cagliari, via Ada Negri, n° 18,

Copia della presente viene inviata al Sig. Prefetto di Cagliari, all'Assessorato Regionale della difesa dell'ambiente di Cagliari, all'Assessorato Provinciale tutela ambiente di Cagliari – Settore Ecologia, alla Azienda U.S.L. n° 8 di Cagliari – Servizio Igiene Urbanistica Edilizia e degli Ambienti Confinanti, alla Stazione Carabinieri di Cagliari/S.Avendrace, al Comando Polizia Municipale, al Settore Tecnico.

Si avvertono i proprietari interessati che ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come integrato dal D.L. 31.03.2003, n. 50 convertito con legge 20.05.2003, n. 116, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà una sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 , fatta salva e impregiudicata l'azione penale ai sensi dell'art. 650 del codice penale. e all'esecuzione dei lavori d'ufficio, previa diffida alle persone interessate, con l'addebito delle spese sostenute.

DEMANDA

alla Azienda U.S.L. n° 8 di Cagliari – Servizio Igiene Urbanistica Edilizia e degli Ambienti Confinanti e al Comando di Polizia Municipale il controllo sull'osservanza della presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Responsabile del procedimento è il Comandante di P.M. - Dr. Marco Pili.

Elmas, li

Il Sindaco
Giuseppe Collu

